



Tribunale Ordinario di PAVIA
Sezione Lavoro

Il Giudice del lavoro dott. Federica Ferrari nel procedimento n. 593 /2017 RG promosso
ex art. 28 D.lgs. 150/11 e 44 TU immigrazione

da

è rappresentata e difesa dall'avv. GUARISO

ALBERTO

CONTRO

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. DEMAESTRI
MARIA GRAZIA

letti gli atti e udite le conclusioni delle parti all'udienza del 14.7.2017 a scioglimento
della riserva assunta alla citata udienza ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Oggetto: diniego dell'assegno di natalità *ex art.* 1 comma 125 L. 190/2014;
discriminazione.

Con ricorso *ex artt.* 702 c.p.c., 28 D.Lgs. 150/11 e 44 T.U. Immigrazione, depositato in
data 20.4.2017, il ricorrente conveniva in giudizio L'INPS esponendo:

- di essere cittadino egiziano, in Italia dal 2009 con permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- che la moglie aveva dato alla luce in data **4.10.2016** la figlia _____ ;
- che l'ISEE del ricorrente per l'anno 2015 è stato pari a euro 58,21 - per l'anno 2016 è pari a euro 1.724,55;
- che trovandosi nelle condizioni reddituali previste dalla legge, aveva presentato in data 03.11.2016 domanda di assegno di natalità n.600197.
- che con comunicazione del 5.11.16 l'INPS gli aveva comunicato il rigetto delle domande di assegno in quanto "*non risulta in possesso di utile titolo di soggiorno*"



adiva il Tribunale al fine di accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta dell'INPS che ha negato al ricorrente l'assegno di natalità, di ordinare all'INPS di cessare tale condotta e conseguentemente di riconoscere il diritto del ricorrente all'assegno di natalità, corrispondendogli la somma di Euro 1120 a titolo di assegno di natalità, come maturata a aprile 2017, nonché le ulteriori quote mensili maturate e maturande, fino a che ne permangano le condizioni, come previste per i cittadini italiani. Si costituiva in giudizio l'INPS eccependo l'inammissibilità del ricorso, di cui chiedeva la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.

A fondamento delle proprie pretese, il ricorrente lamentava il contrasto dell'art. 1 c. 125 L. 190/2014 con la previsione dell'art. 12 della Direttiva europea 2011/98.

La legge istitutiva dell'assegno di natalità, infatti, richiede, ai fini dell'erogazione dello stesso, il possesso in capo al soggetto richiedente, cittadino non comunitario, del c.d. permesso di soggiorno di lunga durata.

La disposizione nazionale sopraccitata, tuttavia, risulta in contrasto con la direttiva europea 2011/98. All'art. 12 si legge, infatti, che:

“I lavoratori di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c) beneficiano dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano per quanto concerne: (...) e) i settori della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004”.

Il paragrafo 1, lettere b) e c) dell'art. 3, cui si riferisce la norma, riguarda i: *“b) cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare (...)” e “c) cittadini dei paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi”.*

Come si evince dal testo della norma, la direttiva europea è volta a garantire la parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa, ai quali è comunque consentito lavorare, nonché dei cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi, con i cittadini dello Stato membro in cui soggiornano, in differenti settori tra i quali quelli della sicurezza sociale come definiti dal regolamento CE 883/2004.

Nonostante l'emanazione del D.Lgs. 40/2014 di recepimento della direttiva 2011/98, la disposizione di cui all'art. 12 della medesima non è stata trasposta nell'ordinamento italiano. Inoltre, il termine stabilito per il recepimento della direttiva è scaduto il 25 dicembre 2013.



Tale omissione, comunque, non è sufficiente a vanificare l'effetto della disposizione di diritto europeo in esame. Trattasi, infatti, di norma a cui va attribuita efficacia diretta nell'ordinamento interno, stante la portata chiara e incondizionata della stessa, che non necessita di attività interpretativa ai fini della sua applicazione.

Da ciò, consegue l'obbligo di disapplicazione delle norme nazionali contrastanti, alla luce dei principi in tema di gerarchia delle fonti; obbligo che non grava solo sull'autorità giudiziaria bensì su tutti gli organi dello Stato, comprese le pubbliche amministrazioni (e, quindi, anche l'INPS).

Subordinare il riconoscimento del beneficio di cui alla l. 190/2014 al possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo crea, infatti, una disparità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri che, nel caso in cui questi ultimi siano anche "lavoratori", viola la direttiva 2011/98; ed in virtù delle considerazioni esposte sopra, è palese l'intollerabilità di tale violazione.

Passando al merito del ricorso, il caso di specie rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/98/UE: 1) il ricorrente ha documentato di essere in possesso di permesso di soggiorno per motivi lavorativi e di svolgere attività lavorativa in Italia, stabilmente e da lungo periodo. Lo stesso, pertanto, rientra tra i soggetti ex art. 3 par. 1 lett. b) e c) a cui l'art. 12 della direttiva garantisce la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro, in materia di sicurezza sociale; 2) la prestazione richiesta rientra tra le prestazioni familiari di cui all'art. 3 del regolamento 883/04, essendo un intervento volto a sostenere i redditi delle famiglie, ai fini di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, e quindi volto a "compensare i carichi familiari", secondo la definizione di cui al medesimo art. 3 di cui sopra, non potendosi peraltro considerare un "assegno speciale di nascita", essendone prevista la corresponsione fino al compimento del terzo anno di età del figlio; 3) per quanto riguarda il requisito reddituale, non è contestato e comunque risulta documentato il possesso di un reddito ISEE non solo inferiore ad Euro 25.000,00 annui (requisito per accedere al beneficio), ma anche ad Euro 7.000,00 (requisito per ottenere il raddoppio dello stesso).

Si evidenzia che con sentenza del 21 giugno 2017 la Corte di Giustizia, decidendo su una questione pregiudiziale sollevata dalla Corte d'appello di Genova, ha dichiarato:

"l'articolo 12 della direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 (...) osta a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, in base alla quale il cittadino di un paese terzo, titolare di un permesso unico ai sensi dell'articolo 2, lettera c) di tale direttiva, non può beneficiare di



una prestazione come l'assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori, istituito dalla legge del 23 dicembre 1998 n. 448, recante Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.”

La fattispecie riguardava la domanda di assegno a favore dei nuclei familiari con almeno tre figli minori proposta da una cittadina di paese terzo la quale era titolare del permesso unico di lavoro di durata superiore ai sei mesi, domanda rigettata dal Comune di Genova per la mancanza del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE. Si trattava dunque di una fattispecie sovrapponibile alla presente.

Alla luce di quanto esposto, si ordina la disapplicazione dell'art. 1 comma 125 L. 190/2014, nella parte in cui subordina il riconoscimento del c.d. bonus bebè nei confronti degli stranieri al possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, a differenza di quanto stabilito per i cittadini italiani, in contrasto con la disposizione gerarchicamente superiore contenuta nell'art. 12 della direttiva 2011/98/UE.

Per tutto quanto sopra, si ordina all'INPS di cessare la condotta discriminatoria, riconoscendo al ricorrente la prestazione richiesta dal mese di ottobre 2016 in poi, fino a che sussisteranno le condizioni reddituali per la fruizione del beneficio, con conseguente condanna dell'INPS al pagamento della somma di euro 1120 oltre interessi legali a titolo di assegno di natalità, come maturata sino a aprile 2017.

Si ritiene la presente ordinanza sufficiente a rimuovere gli effetti discriminatori.

Le spese seguono la soccombenza e vengono distratte a favore dei difensori anticipatari.

P.Q.M.

contrariis reiectis, definitivamente pronunciando, così provvede:

accerta e dichiara il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS per avere negato al ricorrente l'erogazione del beneficio richiesto, e ordina all'INPS di cessare tale condotta, riconoscendo il diritto del ricorrente all'assegno di natalità, attraverso la corresponsione della somma di Euro 1120 a titolo di assegno di natalità, come maturata a aprile 2017, nonchè le ulteriori quote mensili maturate e maturande, fino a che ne permangano le condizioni, come previste per i cittadini italiani oltre interessi legali;

dichiara tenuto e condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite del ricorrente che liquida in euro 1000 oltre 15% per spese generali, IVA e CPA e che distrae a favore dei difensori anticipatari;

si comunichi.



Pavia 18.7.2017

Il Giudice del lavoro
Federica Ferrari

